



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 61 del 14/05/2010 -
Determinazione nr. 1218 del 17/05/2010

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Comune di Frisanco - Autorizzazione allo scarico sul torrente Colvera (ramo di Raut) di acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione ubicato in località Fornasatte e da scolmatori di piena a servizio della rete fognaria delle borgate di Cudili, Gobbo e Fornasatte.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Frisanco con nota del 27.10.09 assunta al prot. n. 64029 del 05.11.09 ha presentato, a nome del Sindaco pro tempore, l'istanza di autorizzazione a nuovo scarico sul torrente Colvera (ramo di Raut) di acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione e da scolmatori di piena a servizio della rete fognaria delle borgate di Cudili, Gobbo e Fornasatte;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 04.03.10 assunte al prot. n. 32283 del 01.04.10;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni è allegato il fascicolo tecnico "Autorizzazione allo scarico depuratori comunali", sottoscritto dal titolare dello scarico da tecnico abilitato e dal CID S.r.l., di data settembre 2009 comprendente la seguente documentazione:

- relazione;
- scheda di rilevamento di scarico acque reflue urbane di data 04.03.10;
- Tav.1 "configurazione della rete fognaria acque miste depurate B.go Fornasatte..." scala 1:5000;
- Tav.2 "estratto mappa catastale..." scala 1:2000;
- Tav.3 bis "planimetria e sezione depuratore acque reflue urbane loc. Fornasatte" di data febbraio 2010, scala 1:100;

RILEVATO dall'istanza e dall'allegata documentazione che l'autorizzazione è riferita ai seguenti scarichi così caratterizzati:

- n. 1 scarico terminale continuo proveniente dall'impianto di depurazione;
- n. 2 scarichi discontinui provenienti dagli scolmatori di piena posti rispettivamente all'ingresso dell'impianto (SF1) e a valle del relativo comparto di dissabbiatura (SF2);
- le acque reflue urbane si originano dalla fognatura di tipo misto che convoglia acque domestiche e meteoriche delle borgate di Cudili, Gobbo e Fornasatte;
- il carico totale organico biodegradabile dell'agglomerato è di 100 abitanti equivalenti (a.e.);

- la potenzialità dell'impianto di depurazione è di 300 a.e. e attualmente ne tratta circa 70;
- le apparecchiature dell'impianto di depurazione sono costituite da: grigliatura grossolana a cestello a pulizia manuale, vasca di dissabbiatura, comparto di sollevamento, comparto di nitrificazione-ossidazione, vasca di sedimentazione e due bacini di fitodepurazione di tipo sub-superficiale a flusso verticale;
- lo scarico dall'impianto di depurazione è accessibile per i campionamenti nel pozzetto indicato in tav. n. 3 bis con la dicitura "pozzetto di campionamento";
- il recapito finale dell'impianto è costituito dal corpo idrico superficiale del torrente Colvera (ramo di Raut);

DATO ATTO che è stato comunicato l'avvio del procedimento con nota in data 03.12.09 prot. n. 70079 ed è stato chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna e alla Regione FVG Direzione Provinciale Lavori Pubblici e Servizio della Tutela del paesaggio e delle bellezze naturali;

DATO ATTO dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 13.05.10 dal quale sono emerse condizioni, riportate ai punti 2 3 e 4 del dispositivo, inerenti fra l'altro:

- la necessità di rendere accessibile per il campionamento lo scarico dal depuratore, dotando il pozzetto di campionamento delle caratteristiche a tal fine necessarie;
i limiti tabellari da rispettare;
la gestione del sistema di depurazione con le disposizioni per gli autocontrolli allo scarico;
la gestione dei rifiuti liquidi e dei fanghi;
la manutenzione delle apparecchiature;

PRESO ATTO che:

- il Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna, con nota assunta al prot. 16161 di data 18.02.10, non rileva "...per quanto di competenza, osservazioni o vincoli da segnalare";

CONSIDERATA la presenza nell'impianto di una griglia grossolana a pulizia manuale che deve essere mantenuta efficiente al fine di evitare il suo possibile intasamento e conseguente sfioro di parte dei reflui in ingresso;

RITENUTO pertanto di prescrivere un controllo settimanale dell'impianto da parte di personale incaricato al fine di verificare la corretta funzionalità della griglia;

RITENUTO che debba essere rispettata per lo scarico dall'impianto di depurazione la tabella A1 del Piano Generale per il Risanamento delle Acque di cui al D.P.G.R. n. 384/82, ai sensi dell'art. 24 delle Norme di attuazione dello stesso;

CONSIDERATO che l'efficacia del sistema di depurazione in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO, pertanto di prescrivere alcuni interventi di gestione e manutenzione sull'impianto di depurazione come riportati nel dispositivo della presente determinazione;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento cumulativo di totali € 240,00, versati per le istruttorie riferite al depuratore ubicato in località Fornasatte e per quello di Casasola introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi - D.Lgs. 152/99 – istruttoria pratiche" giusta reversale n. 748 del 18.02.10;

RITENUTO pertanto di procedere a conguaglio delle spese sostenute per entrambe le pratiche di autorizzazione sopra riportate in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico di località Casasola in capo al medesimo Comune;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R.16/2008;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 12 del 05.05.10, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Tutela Ambientale;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, Parte Terza, come successivamente modificato, il Comune di Frisanco è autorizzato, in persona del Sindaco Pro tempore, allo scarico su torrente Colvera di acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione e dagli scolmatori di piena, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere rispettata, per lo scarico dall'impianto di depurazione, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue urbane che non convogliano scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 articoli 101 e 105, in particolare la

tabella A1 del D.P.G.R. n. 384/82;

- b) le apparecchiature dell'impianto di depurazione e gli scolmatori di piena devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo tra l'altro: un controllo dell'impianto di norma settimanale da parte di personale incaricato ed il mantenimento in buono stato vegetativo delle piante;
- c) predisporre un programma di gestione degli interventi di controllo e manutenzione periodica dell'impianto indicando la frequenza con la quale devono essere effettuati e renderlo disponibile all'autorità di controllo;
- d) annotare su apposito quaderno, o con altra modalità, lo svolgimento delle operazioni previste al punto c) a firma del tecnico incaricato e renderlo a disposizione dell'autorità di controllo;
- e) i fanghi e i materiali che si generano dal trattamento di depurazione devono essere periodicamente allontanati e gestiti nel rispetto della normativa vigente; in particolare gli eventuali accumuli superficiali di fanghi e/o schiume nel comparto di sedimentazione andranno sistematicamente asportati, evitando il loro eccessivo accumulo sulla superficie del comparto medesimo e la loro possibile fuoriuscita con il refluo depurato;
- f) devono essere resi accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo:
 - lo scarico dall'impianto di depurazione, dagli scolmatori di piena e il punto di immissione nel corpo idrico recettore;
 - tutti i componenti dell'impianto di depurazione per le eventuali ispezioni.

I campionamenti dallo scarico dall'impianto di depurazione devono potersi espletare con le modalità e i criteri previsti dal D.P.G.R. n. 384/82. I dispositivi e i manufatti dovranno essere idonei allo scopo.

3. Ai fini di cui al punto 2 lettera f), entro 120 giorni dalla data di ricevimento o di ritiro della presente autorizzazione, il pozzetto di campionamento dovrà essere dotato di un dislivello tra il tubo di ingresso e il foro di uscita di almeno 50 cm e il tubo di ingresso dovrà sporgere almeno di 10 cm dalla parte interna del pozzetto;

4. Devono essere effettuati, con l'ubicazione e la frequenza precisati, almeno i seguenti autocontrolli, dalla data di ricevimento del presente atto:

a) COD, BOD, materiali in sospensione totali in ingresso e uscita dall'impianto di depurazione almeno ogni quattro mesi;

in vasca di ossidazione:

b) con frequenza almeno settimanale sui parametri solidi sedimentabili dopo 30', ossigeno disciolto;

c) con frequenza almeno semestrale sui parametri materiali in sospensione totali, solidi volatili e indice di volume del fango (SVI);

d) con la frequenza che si ritiene opportuna (si suggerisce almeno una volta all'anno), al fine di controllare l'attività biologica nell'impianto su Indice Biotico del fango (S.B.I.).

I rapporti di prova di cui ai punti a) e d) dovranno essere sottoscritti da tecnico abilitato e messi a disposizione dell'autorità di controllo nonché inviati sistematicamente al Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'ARPA.

Gli autocontrolli previsti ai punti b) e c) e la frequenza dei controlli di cui al punto d) dovranno essere annotati su apposito quaderno o registrati con altra modalità da parte di personale incaricato e messi a disposizione dell'ente di controllo.

5. Nel caso di interruzione del funzionamento degli impianti o parti di essi per ristrutturazione,

ampliamento o manutenzione dovrà essere rispettata la disciplina di cui all'art. 18 comma 29 della L.R. 13/2002.

6. E' facoltà del Comune stabilire, anche mediante informazione e formazione al personale addetto all'impianto, un piano di misure operative da adottare in situazioni di emergenza che provocano alterazioni nel normale funzionamento degli impianti.
7. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
8. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge; Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche della titolarità della presente autorizzazione;
9. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento ed efficace dalla data di ricevimento o del ritiro della stessa. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
10. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
11. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
di applicazione di nuove disposizioni,
in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
12. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
13. Di dare atto che si procederà a conguaglio delle spese sostenute per entrambe le pratiche di autorizzazione in premessa descritte, in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico di località Casasola in capo al medesimo Comune.

14. Il presente atto verrà trasmesso all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, al Comune di Frisanco quale titolare della presente autorizzazione, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 17/05/2010

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni